

CAPO II
Singoli regolamenti

Sezione I
REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE

Art. 1
(Indizione delle elezioni)

1. Ogni tre anni, nel corso del sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori del Conservatorio o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, indice le elezioni del Direttore.
2. La convocazione del corpo elettorale deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Il bando di indizione delle elezioni deve essere reso pubblico, anche per via informatica, e portato a conoscenza delle altre istituzioni del sistema dell'Alta formazione Artistica e Musicale.
3. Con proprio decreto il Decano stabilisce:
 - a) la composizione della Commissione elettorale e le modalità del suo funzionamento, assumendone la presidenza, prevedendo almeno cinque componenti compreso il presidente più un numero adeguato di supplenti;
 - b) la composizione e la presidenza del seggio elettorale, prevedendo espressamente un numero adeguato di supplenti;
 - c) le date, anche articolate su più giorni, della votazione e degli eventuali turni di ballottaggio.
4. In caso di anticipata cessazione, l'elezione del nuovo Direttore deve aver luogo entro i successivi sessanta giorni. Le funzioni sono assunte *pro tempore* dal Vicedirettore in carica.

Art. 2
(Elettorato)

1. Il Direttore è eletto tra i professori di prima fascia, anche di altre istituzioni, con contratto a tempo indeterminato e con anzianità di servizio nei conservatori non inferiore a cinque anni che:
 - a) non si trovino in condizione di dover cessare dal servizio, per raggiunti limiti di età, prima della scadenza del mandato;
 - b) abbiano acquisito esperienze professionali e di direzione, anche in ambiti multidisciplinari e internazionali, nei settori della ricerca, della formazione o della produzione musicale;
 - c) non siano incorsi in sanzioni disciplinari definitive nei due anni precedenti.
2. L'elettorato attivo spetta ai docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i professori in utilizzazione presso l'istituto, o a tempo determinato di durata annuale.
3. In caso di candidatura del Decano le funzioni sono assunte dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità.

Art. 3
(Presentazione delle candidature)

1. Le candidature alla direzione del Conservatorio devono essere presentate entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo all'emanazione del bando elettorale.

2. Entro i successivi sette giorni la Commissione elettorale decide sull'ammissibilità delle candidature, verificando il possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti, e pubblica l'elenco degli eleggibili.
3. Il Direttore convoca un Collegio dei Professori per la presentazione delle candidature in una data successiva alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente e compatibile con il calendario stabilito per le votazioni. In caso di candidatura del Direttore per un secondo mandato, la presidenza del Collegio dei Professori viene assunta dal Decano.

Art. 4
(Espressione del voto)

1. La votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Gli elettori si devono presentare al seggio muniti di idoneo documento di riconoscimento.
3. Il voto deve essere espresso mediante apposizione di una croce sull'apposito spazio accanto al nominativo prescelto.
4. Ciascun elettore può esprimere il voto a favore di un solo nominativo; qualora sia indicato più di un nominativo il voto sarà ritenuto nullo.
5. Una volta espresso il voto, l'elettore appone la firma a fianco del proprio nome nell'elenco elettorale.
6. Al termine delle operazioni di voto l'elenco elettorale è firmato da tutti i componenti del seggio e viene consegnato, unitamente all'urna sigillata e al verbale delle operazioni, alla Commissione elettorale.

Art. 5
(Votazioni)

1. La votazione è valida se partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a un turno supplementare di ballottaggio. In caso di parità anche nel turno supplementare, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
3. In caso di candidatura unica il candidato risulta eletto solo qualora riporti un numero di voti almeno pari al valore più alto tra un terzo degli aventi diritto al voto e la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancato raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente il Decano dichiara chiuso il procedimento elettorale e indice nuove elezioni entro il termine di trenta giorni.
4. Al termine di ciascuna votazione si procede allo scrutinio e quindi alla pubblicazione dei risultati all'albo del Conservatorio per almeno tre giorni. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
5. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è provvisoriamente proclamato eletto dal Decano.
6. Avverso il risultato della votazione finale è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro le ore 12 del quinto giorno successivo alla data della proclamazione provvisoria.
7. Decorsi i suddetti termini e pronunciatisi la Commissione elettorale su eventuali ricorsi, il Decano proclama definitivamente l'eletto.

Art. 6

(Nomina del Direttore e durata del mandato)

1. Il Direttore è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
2. L'eletto dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta.
3. Nel caso di elezione a seguito di anticipata cessazione, l'eletto assume la carica all'atto della nomina fino al termine dell'anno accademico in corso e per il successivo triennio.

Art. 7

(Operazioni conclusive)

1. Per ogni operazione la Commissione elettorale redige un apposito verbale.
2. Una volta proclamato definitivamente l'eletto, la Commissione elettorale riunisce in un unico plico tutto il materiale elettorale (elenco elettorale, schede scrutinate, verbali delle operazioni) e vi appone i sigilli.
3. Il plico viene conservato per i sei mesi successivi e viene quindi distrutto alla presenza della Commissione stessa.